

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 dicembre 2011; [omissis]

I LE PARTI

Apple Sales International [omissis]. Apple Italia S.r.l. [omissis]. Apple Retail Italia S.r.l. [omissis].

II LE PRATICHE COMMERCIALI

Il procedimento concerne alcuni comportamenti posti in essere dai professionisti relativamente alle **informazioni fornite** e all'**applicazione** della "**Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo**" di cui agli artt. 128 - 135 del Codice del Consumo. [omissis]

i) [omissis] i professionisti, sia al momento dell'acquisto che al momento della richiesta di assistenza, **non informavano in modo adeguato i consumatori circa i loro diritti di assistenza gratuita biennale** loro spettanti per legge **né riconoscevano loro gli stessi diritti** limitandosi invece a riconoscere la garanzia convenzionale del produttore, di 1 anno per Apple;

ii) **le informazioni fornite in merito alla natura, al contenuto e alla durata dei servizi di assistenza aggiuntivi** offerti ai consumatori in occasione dell'acquisto di un bene di consumo **non chiarivano adeguatamente** il diritto del consumatore alla garanzia biennale di conformità da parte del venditore **così da indurli ad attivare un rapporto contrattuale nuovo, a titolo oneroso, il cui contenuto risulta in parte sovrapporsi ai diritti già spettanti in forza della garanzia legale, che non prevede addebito di costi o limitazioni** [omissis]

DELIBERA

[omissis] d) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera i), del presente provvedimento, posta in essere dalle società Apple Sales International, Apple Italia S.r.l e Apple Retail Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una **pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 21, 22 e 23, comma 1, lettera I), 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo**, e ne vieta la diffusione o continuazione;

e) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera ii), del presente provvedimento, posta in essere dalle società Apple Sales International, Apple Italia S.r.l e Apple Retail Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una **pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lettera I), del Codice del Consumo**, e ne vieta la diffusione o continuazione;

f) di irrogare alla società Apple Sales International, per le violazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), **due sanzioni amministrative pecuniarie** pari, rispettivamente, a 240.000 € (duecentoquarantamila euro) e a 300.000 € (trecentomila euro);

g) di irrogare alla società Apple Italia S.r.l., per le violazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), **due sanzioni amministrative pecuniarie** pari, rispettivamente, a 80.000 € (ottantamila euro) e a 100.000 € (centomila euro);

h) di irrogare alla società Apple Retail Italia S.r.l., per le violazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), **due sanzioni amministrative pecuniarie**, pari, rispettivamente, a 80.000 € (ottantamila euro) e a 100.000 € (centomila euro); [omissis].

(Estratto del provvedimento adottato in data 21.12.2011, il cui testo integrale è **pubblicato sul sito** dell'Autorità www.agcm.it)